

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12, 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, nonché alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, articolo 11 e successive modificazioni relativamente alla concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La dizione «entro un anno dalla data di comunicazione» contenuta all'articolo 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, articolo 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, articolo 6, penultimo comma, e articolo 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, è modificata nella seguente dizione «entro due anni dalla data di comunicazione».

Art. 2

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già variato con legge regionale 30 aprile 1987, n. 23, articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1988

Bernini